

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE 0000137 del 05/04/2018

# 'Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

#### DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"- Parte Seconda;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO in particolare l'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTI in particolare l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e ss.mm.ii. concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";



VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Marche, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa progetto di messa in produzione del pozzo a gas denominato "Santa Maria Nuova 003 dir a", localizzato nel comune di Santa Maria Nuova (AN), presentata dalla società Gas Plus Italiana S.p.A. con nota prot. GP01-2016U0722-FO del 9 novembre 2016 e successivamente perfezionata con nota del 22 novembre 2016;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 21 novembre 2016 sui quotidiani "Il Messaggero" e "Corriere Adriatico";

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e in terraferma" dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, per le quali è prevista, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale del 9 novembre 2016, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto prevede l'adeguamento dell'esistente area pozzo ai fini della messa in produzione dell'esistente pozzo a gas denominato "Santa Maria Nuova 003 dir a" nell'ambito della concessione di coltivazione idrocarburi "Santa Maria Nuova", e nell'installazione, in area attigua, delle apparecchiature di processo per la consegna del gas a carri bombolai;



**CONSIDERATO** che l'area di progetto non ricade all'interno di aree della rete Natura 2000 e che il sito più vicino SIC IT5320009 "Fiume Esino in località Ripa Bianca" è ad una distanza di circa 5,4 km;

CONSIDERATO sulla base del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2606 del 26 gennaio 2018, che data la distanza del sito SIC sopra citato dall'area di progetto e la tipologia di attività previste per la realizzazione dell'area pozzo, è possibile ipotizzare che tali attività non interferiranno con detto sito SIC e pertanto non appare necessaria la valutazione di incidenza;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che, unitamente alle controdeduzioni fornite dalla Società proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 2606 del 26 gennaio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 14430 del 16 maggio 2016;

VISTA la nota prot. 95661 del 25 gennaio 2018 con cui la Giunta della Regione Marche – Servizio tutela gestione e assetto del territorio - Posizione di funzione valutazioni e autorizzazioni ambientali e protezione naturalistica, ha comunicato di condividere i contenuti del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2606 del 26 gennaio 2018;

#### **ATTESO** che: .

ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;



- sulla base della detta ricognizione non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta salva comunque l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto e/o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non rese, non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o della Regione territorialmente competente;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- il parere positivo n. 2606 del 26 gennaio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 28 pagine;
- il parere positivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 14430 del 16 maggio 2016, costituito da n. 5 pagine;

#### **CONSIDERATO** che:

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- l'articolo 23, comma 3, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che "le disposizioni di cui all'art. 17" si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;
- con decreto del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;



RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

#### **DECRETA**

la compatibilità ambientale del progetto di messa in produzione del pozzo a gas denominato "Santa Maria Nuova 003 dir a", localizzato nel comune di Santa Maria Nuova (AN), presentato dalla società Gas Plus Italiana S.p.A. con sede legale in Milano, via Enrico Forlanini 17, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente art. 1.

#### Art. 1 Condizioni ambientali

#### Sez. A <u>Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica</u> <u>dell'impatto ambientale VIA e VAS</u>

A.1) Monitoraggio componente idrica: in aggiunta al Piano di Monitoraggio presentato, dovrà essere effettuato a cura e a spese del Proponente, un monitoraggio continuo sulla qualità chimico fisica delle acque di falda, quanto meno fino all'acquifero nella zona di transizione tra acque dolci ed acque salate; riguardo alla qualità delle acque superficiali, pur valutando che non vi possa essere alcuna interferenza con l'attività, il Proponente dovrà concordare con ARPA Regione Marche e/o Direzione interessata, un piano opportuno di monitoraggio e di allarme in caso di contaminazioni accidentali.

Ambito di applicazione: Monitoraggio ambientale

<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza</u>: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: ARPA Marche e Regione Marche



A.2) Monitoraggio subsidenza: dovrà essere realizzato un piano di monitoraggio della subsidenza indotta dalle attività di coltivazione. A tal fine, si ritiene opportuno che debbano essere seguite, in linea generale, le indicazioni contenute nelle Linee Guida pubblicate sul sito web del Ministero dello sviluppo economico (MiSE), nelle quali si prevede che il controllo delle deformazioni superficiali, dovrà essere effettuato principalmente tramite l'utilizzo di tecniche InSAR avanzate, integrate dall'elaborazione di stazioni GPS in continuo. Si chiede, pertanto, che venga presentato un piano di monitoraggio particolareggiato da concordarsi con ARPA-Direzione tecnica Regione Marche; si precisa che il monitoraggio dovrà iniziare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività di coltivazione.

In accordo con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la Regione Marche, il Proponente dovrà fornire, ad intervalli di tempo che saranno stabiliti con tali Enti, un report sulle osservazioni relative al controllo della subsidenza

Ambito di applicazione: Monitoraggio ambientale

<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza</u>: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

<u>Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza:</u> Regione Marche e ARPA Marche

A.3) Monitoraggio microsismico: d'intesa con l'INGV dovrà essere resa operativa una rete di monitoraggio microsismico in grado di garantire un adeguato livello di rilevazione di eventi sismici nei volumi crostali, come definito dalle Linee Guida definite dal MiSE-DGRME (2014), come Dominio Interno di Rilevazione (DI) e Dominio Esteso di Rilevazione (DE); in particolare, considerate le caratteristiche del giacimento, per la rilevazione in DI dovrà essere considerato un valore di soglia di magnitudo pari a 0.5, con una incertezza nella localizzazione dell'ipocentro di alcune centinaia di metri (in MiSE-DGRME, 2014 viene indicata una magnitudo limite compresa fra 0 e 1). Inoltre, per quanto riguarda la definizione del dominio esteso, dovrà essere considerata la minima estensione possibile nell'intervallo 5-10 km che viene indicato in MiSE-DGRME (2014).

Ambito di applicazione: Monitoraggio ambientale

<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza</u>: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

<u>Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza</u>: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)



Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: Regione Marche e ARPA Marche

A.4) Clima acustico: durante la fase di cantiere, dovrà essere fatta richiesta di deroga dai limiti acustici comunali, in caso di superamento degli stessi durante le attività di adeguamento area pozzo e installazione delle apparecchiature previste, in quanto si tratta di una attività di cantiere temporanea. Secondo quanto previsto dalla normativa comunale in materia acustica (art. 5 del "Regolamento delle attività rumorose" del Comune di Santa Maria Nuova).

Ambito di applicazione: Rumore

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Marche Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: Comune di Santa Maria Nuova

A.5) Prima dell'inizio della produzione dal pozzo SMN 3, dovrà essere presentato ed approvato dagli organismi competenti il progetto definitivo dell'adiacente area "utilizzatore", contenente tutte le apparecchiature idonee al carico del gas nei carri bombolai; il progetto dovrà essere completo di tutte le opportune autorizzazioni da parte degli Enti competenti (come Comune e VVF), con particolare riferimento alle possibili fughe di gas. Tale progetto dovrà avere caratteri quantitativi e qualitativi eguali o equivalenti a quelli presentati nella documentazione esaminata ed approvata nel presente decreto.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza:</u> ANTE OPERAM – fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti nella verifica di ottemperanza: ARPA Marche e Comune di Santa Maria Nuova

### Sez. B <u>Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività</u> culturali e del turismo

B.1) Venga comunicata, con almeno 15 giorni di preavviso, la data di inizio lavori delle attività di scavo e di svolgimento dei lavori alla competente



C

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche – Ancona, al fine di consentirne il controllo nel loro evolversi.

Ambito di applicazione: Archeologia

<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza</u>: ANTE OPERAM – fase precedente la cantierizzazione

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche - Ancona

B.2) Perimetralmente all'area d'intervento siano realizzati interventi di mitigazione mediante siepi e/o piantumazioni di essenze autoctone. A tal fine venga predisposto un progetto di dettaglio ai fini della verifica da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche – Ancona.

Ambito di applicazione: Paesaggio

<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza</u>: ANTE OPERAM – fase di progettazione esecutiva

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche – Ancona

B.3) I manufatti fuori terra siano realizzati con coloriture delle terre naturali nella gamma degli ocra.

Ambito di applicazione: Paesaggio

<u>Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza</u>: IN CORSO D'OPERA – fase di cantiere

<u>Verifica di ottemperanza</u>: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche – Ancona

## Art. 2 Verifiche di ottemperanza

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, sez. A), del presente decreto e, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del



turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla sez. B) del medesimo articolo.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nella sez. A) dell'articolo 1 del presente decreto; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici indicati nella sez. B) dell'articolo 1 del presente decreto.

I suddetti Soggetti e Uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di propria competenza.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

#### Art. 3 Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Gas Plus Italiana S.p.A., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Marche, alla Provincia di Ancona, al Comune di Santa Maria Nuova, all'ARPA Marche e all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017,



n. 104, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

fu fellotti

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO

